

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI NOVEMBRE ●●●

**16 DOMENICA**  
**ACCISE**

**Versamento imposte.** I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

**CONDOMINI**

**Versamento ritenuta 4%.** Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

**INAIL**

**Versamento 3ª rata per l'autoliquidazione del premio.** Coloro che hanno optato per il pagamento rateale del premio Inail dovuto a saldo per l'anno 2013 e in acconto per l'anno 2014 devono versare la terza e ultima rata, pari al 25% del premio più gli interessi, compilando l'apposita sezione Inail del modello F24 telematico. Sul sito internet [www.inail.it](http://www.inail.it) è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

**INPS**

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fi-

scalmente imponibile derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2014 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti (circ. Inps n. 18 del 4-2-2014):

a) 27,72% (invariata rispetto al 2013) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

b) 28,72% (nel 2013 era 27,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

c) 22% (nel 2013 era 20%) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla gestione separata Inps sono stati ultimamente interessati da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013), cosiddetta legge di stabilità per il 2014.

**Versamento contributi artigiani e commercianti.** Scade il termine per effettuare il pagamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti per l'anno 2014 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva.

A partire dal 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi dovuti in quanto le medesime informazioni devono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale «Dati del mod. F24» al quale si accede attraverso i servizi online del sito [www.inps.it](http://www.inps.it); è inoltre possibile visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento. Si veda al riguardo la circolare Inps n. 19 del 4-2-2014.

**Versamento contributi lavoratori dipendenti.** Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

**Versamento contributo mensile pescatori autonomi.**

I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

**INPS (GESTIONE EX SCAU)****Versamento contributi cd e iap (ex iatp).**

Scade il termine per effettuare il versamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2014, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità. Dal 2012 l'Inps non invia più i quattro modelli F24 già compilati, ma solo una comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento. Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, 100 e 48, rispettivamente, del 24-5-2004, dell'1-7-2004 e del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati da un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

La scadenza vale anche per i contributi 2014 dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2014 e per altre informazioni si vedano le circolari Inps n. 70 e 72 entrambe del 5-6-2014.

**IRPEF**

**Ritenute d'acconto.** Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese prece-

dente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2013 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2014 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente, del 3-1 e 16-3-2005.

#### **IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI**

**Versamento rata per soggetti titolari di partita Iva.** I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2013 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2014, in base al modello Unico 2014, devono versare entro oggi l'eventuale ultima rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti.

Poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alle tabelle 1 e 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2014 a pag. 60, tenendo presente che la tabella 2 è stata rielaborata a seguito del differimento del termine

previsto dal dpcm 13-6-2013 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15-6-2013).

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2014 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2014 a pag. 28 e seguente nel quale viene spiegato come consultare online lo speciale inserto Unico 2014.

#### **IVA**

**Liquidazione mensile di ottobre.** Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di ottobre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 novembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di ottobre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di ottobre. L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario

vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005. Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato a pag. 29 de *L'Informatore Agrario* n. 8/2011. Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (Supplemento ordinario n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012; si vedano al riguardo gli articoli pubblicati alle pagine 37 e 30, rispettivamente, de *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 e n. 46/2012.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato a pag. 30 de *L'Informatore Agrario* n. 4/2012.

Per quanto riguarda le novità in merito al-

**ZAMPE DI ASPARAGO**  
*prodotte in terreni sterilizzati*

**GIOVE F1  
 EROS F1  
 UC157 F1  
 VEGALIM F1  
 GRO LIM F1**

*Nuove varietà di alta qualità per le aree temperate e mediterranee*

**VIVAI MAZZONI** - Via del Mare, 4 - 44039 TRESIGALLO (Ferrara)  
 Tel. +39.0533.607.511 - Fax +39.0533.607.538 - E-mail: [info@vivaimazzoni.com](mailto:info@vivaimazzoni.com)

la compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, rispettivamente de *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e 6/2014, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

**Liquidazione trimestrale.** Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel terzo trimestre (luglio-settembre) 2014, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di settembre (decreto ministeriale del 15-11-1975). Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di ottobre sopra riportata.

**Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.**

Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva comprese nella liquidazione del mese di ottobre (contribuenti mensili) o del terzo trimestre 2014 (contribuenti trimestrali).

L'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 82/E dell'1-8-2012, ha comunque ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.

La nuova modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con

dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26 settembre 2005, tenendo conto della precisazione fornita con la sopra richiamata risoluzione n. 82/E.

In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-11-2013 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-10-2013 e confluite nella relativa liquidazione periodica Iva, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

A cura di  
**Paolo Martinelli**

Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)

# INTERPOMA 2014

20 - 22 novembre 2014 | Bolzano

Fiera internazionale per la coltivazione, conservazione e commercializzazione della mela

gio-sab: 9.00-18.00



CONGRESSO INTERNAZIONALE

La mela nel mondo

Unica Fiera all'insegna della mela

PIÙ DI  
**16.000**  
visitatori  
DA 61 PAESI

Il tour di Interpoma

Ticket Online -50%

FIERABOLZANO



MESSEBOZEN

[www.interpoma.it](http://www.interpoma.it)

